

Pubblicato il 15/02/2017

N. 00245/2017 REG.PROV.PRES.
N. 01929/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2016, proposto da: Concetta Leonetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Merulla, Donatella Giachino, con domicilio eletto presso lo studio Marianna Oriti in Palermo, via Aspromonte N. 9;

contro

Regione Sicilia Assessorato della Salute Dip. Regionale per la Pianif. Strategica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Sebastiana Fagone non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria definitiva di Medicina Generale relativa ai settori di Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale per l'anno 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione

Siciliana (p. I) n. 7 del 12.2.2016, nella parte in cui la ricorrente risulta esclusa dalla graduatoria medesima;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque rimasto sconosciuto alla ricorrente.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l'istanza depositata il 14.12.2016 con la quale parte ricorrente premette che:

- con ordinanza collegiale n. 919/16, il Collegio, ha accolto la domanda cautelare disponendo l'inclusione della ricorrente nella graduatoria di assistenza primaria e continuità assistenziale;

- con la stessa ordinanza, il Collegio ha fissato per la discussione del ricorso nel merito, la prima udienza pubblica del mese di luglio 2017 (ossia l'udienza del 4 luglio 2017);

- *“il ricorso è stato notificato ad un solo contro interessato poiché negli atti impugnati non risultano specificatamente individuati soggetti che rivestono la qualità di contro interessati?”;*

- *“in ricorso è stata richiesta l'eventuale autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami in caso di elevato numero di contro interessati, preferibilmente mediante pubblicazione su sito web dell'Assessorato Regionale alla Salute?”;*

- *“la ricorrente, a seguito della notifica dell'ordinanza cautelare all'Assessorato, è stata inclusa in graduatoria con D.D.G. n. 1925/16 del 10.10.2010 con punteggio pari a 11,80”;*

PREMESSO che con la stessa istanza parte ricorrente torna a richiedere l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso *“per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia”;*

- che, secondo quanto dedotto dalla parte, *“il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato poiché negli atti impugnati non risultano specificatamente individuati soggetti che rivestono la qualità di controinteressati?”;*

CONSIDERATO che a tal fine la parte invoca l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può autorizzare la notificazione del ricorso con i

mezzi ritenuti più idonei, “*compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile*” (citando vari precedenti giurisprudenziali in tema di nuove forme di notificazione per pubblici proclami mediante *siti web*);

VISTO l’art. 41 comma 4 cod. proc. amm.;

VISTO l’art. 49, comma 3, cod. proc. amm.;

RITENUTO che le ragioni rappresentate dalla ricorrente meritano di essere condivise e che la chiesta autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere concessa, alla stregua delle norme sopra citate, ai fini della pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso (con contestuale indicazione nominativa dei rimanenti controinteressati, e indicazione dello stato attuale del procedimento) sul *sito web* istituzionale dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia;

- che, tenuto conto dell’udienza già fissata per la trattazione del merito (4.7.2017), la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto;

- che il deposito della prova della eseguita pubblicazione dovrà avvenire nel termine, anch’esso perentorio, di giorni venti successivi alla pubblicazione medesima;

P.Q.M.

autorizza la ricorrente a procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti controinteressati, nei modi e nei termini sopracitati.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 13 febbraio 2017.

Il Presidente
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9, comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94, così come modificata dalla lett. d) del comma 1 dell'art. 16 quater, D.L. 18.10.2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24.12.2012 n. 228 e dell'art. 23, comma 1, del D.lgs. 7.03.2005 n. 82 e ss.mm., si attesta la conformità della copia dell'atto che precede all'originale telematico da cui è stata estratta

Catania, 16.02.2017

Avv. Francesca Merulla
